

## **BGer 2C 549/2014 vom 6. Juni 2014**

Bundesgericht, 2014-06-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_549\\_2014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_549_2014)

FR: TF 2C 549/2014 du 6 juin 2014

IT: TF 2C 549/2014 del 6 giugno 2014

### **Regeste**

multa per violazione del Regolamento per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e della relativa Ordinanza | Procedura amministrativa

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

#### **E. 1.2**

La ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto voleva procedere. Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio, se il suo allegato adempia alle esigenze formali del tipo di ricorso esperibile ( DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382).

#### **E. 1.3**

Nel caso concreto, può rimanere irrisolto il quesito di sapere se l'interessata - alla quale è stata inflitta una multa di fr. 200.-- per violazione del regolamento comunale per il servizio raccolta spazzatura e della relativa ordinanza - doveva esperire un ricorso in materia penale oppure un ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. su questo punto DTF 138 I 367 consid. 1 pag. 369 segg.). In effetti, per i motivi esposti di seguito, in entrambi i casi l'impugnativa sfugge comunque ad un esame di merito.

#### **E. 2**

Quando è rivolto contro una decisione cantonale, il ricorso in materia penale, rispettivamente quello in materia di diritto pubblico, è proponibile unicamente contro decisioni rese in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore, nel rispetto del requisito dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali di cui agli artt. 80 cpv. 1 e 2 nonché 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF. Ne discende che in concreto unico tema suscettibile di essere sottoposto all'esame della presente Corte è quello della legittimità dello stralcio della causa dai ruoli decretato dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo con la pronunzia 9 maggio 2014. Orbene, la ricorrente non ne chiede formalmente l'annullamento né fa valere argomenti al riguardo, limitandosi ella a criticare l'operato del Consiglio di Stato, che non costituisce però una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza: per l'effetto devolutivo del ricorso la stessa è infatti stata sostituita dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo e soltanto quest'ultima pronuncia può costituire l'oggetto dell'impugnativa ( DTF 136 II 539 consid. 1.2 pag. 543, 470 consid. 1.3 pag. 474, 101 consid. 1.2 pag. 104; sentenza 2C\_795/2012 del 1° maggio 2013 consid. 1.3, in RtiD II-2013 n. 12). Il presente ricorso è quindi inammissibile.

**E. 3**

Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

**E. 4**

L'istanza di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame, la quale non era peraltro documentata, dev'essere respinta in quanto il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese seguono la soccombenza (artt. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.